



Comune di Portopalo di Capo Passero

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

E mail: uffsegreteria.portopalo@gmail.com C.F. 00196880892

ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 24/06/2026

OGGETTO: Tutela del benessere degli animali d'affezione durante il periodo estivo. Divieto temporaneo di detenzione, collocamento o permanenza di animali d'affezione in spazi esterni o comunque esposti a condizioni climatiche incompatibili con il benessere animale.

IL SINDACO

Premesso che durante il periodo estivo il territorio comunale di Portopalo di Capo Passero è ordinariamente interessato da temperature elevate, intenso irraggiamento solare e condizioni microclimatiche che, in particolare nelle ore centrali della giornata, possono determinare gravi rischi per la salute e l'incolumità degli animali d'affezione;

Rilevato che sono state segnalate situazioni di cani, gatti e altri animali d'affezione lasciati, anche temporaneamente, su balconi, terrazze, cortili, verande, recinti, box, tettoie, aree esterne, veicoli in sosta o altri spazi non adeguatamente protetti dal sole, dal calore e dagli agenti atmosferici, talvolta in assenza di costante disponibilità di acqua fresca, ombreggiatura effettiva, ventilazione sufficiente o possibilità di accesso a locali interni o spazi alternativi idonei;

Considerato che l'esposizione prolungata, o anche temporanea nelle ore di maggiore calore, può provocare negli animali disidratazione, stress termico, colpo di calore, grave sofferenza fisica, compromissione dello stato di salute e, nei casi più gravi, il decesso;

Considerato, altresì, che la tutela degli animali d'affezione costituisce interesse pubblico rilevante, anche in ragione delle competenze comunali in materia di prevenzione del randagismo, tutela igienico-sanitaria, rimozione delle situazioni di pericolo per gli animali e per le persone, nonché promozione di comportamenti responsabili da parte dei proprietari e detentori;

Dato atto che l'attuale stagione estiva impone l'adozione di misure preventive, temporanee e immediatamente applicabili, finalizzate a evitare condotte di custodia incompatibili con il benessere psicofisico degli animali d'affezione;

Ritenuto necessario adottare un provvedimento sindacale con efficacia limitata al periodo estivo, volto a prevenire situazioni di grave sofferenza animale e possibili profili di rilevanza igienico-sanitaria e penale;



Comune di Portopalo di Capo Passero

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

E mail: uffsegreteria.portopalo@gmail.com C.F. 00196880892

Ritenuto che la misura disposta con il presente provvedimento sia proporzionata e adeguata allo scopo perseguito, in quanto non introduce un divieto assoluto e generalizzato di permanenza degli animali in spazi esterni, ma vieta esclusivamente la detenzione, collocazione o permanenza degli stessi in condizioni climatiche, ambientali o strutturali incompatibili con il loro benessere;

Vista la Legge 14 Agosto 1991, n. 281, recante “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;

Vista la Legge Regionale Sicilia 3 Agosto 2022, n. 15, recante “Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo”;

Visto, in particolare, l’art. 12 della L.R. Sicilia n. 15/2022, secondo cui il proprietario o detentore, anche temporaneo, degli animali d’affezione è responsabile della salute, dell’incolumità, del benessere e della riproduzione degli stessi ed è tenuto ad assicurare condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell’alimentazione, dell’igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie, razza ed età, nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche;

Visto, altresì, il medesimo art. 12 della L.R. Sicilia n. 15/2022, nella parte in cui vieta di detenere animali in spazi inadeguati, in relazione a specie, razza, età e stato fisiologico, o in condizioni comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico, nonché di lasciare stabilmente o incustoditi, senza possibilità di accedere all’abitazione, cani e gatti su terrazze e balconi privi di adeguata copertura da agenti atmosferici e protezione con ringhiere;

Visti gli artt. 31 e 34 della L.R. Sicilia n. 15/2022, in materia di vigilanza e sanzioni;

Vista la Legge 4 Novembre 2010, n. 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 Novembre 1987;

Visto l’art. 544-ter del Codice Penale, in materia di maltrattamento di animali;

Visto l’art. 727 del Codice Penale, in materia di abbandono di animali e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze;

Vista la Legge 6 Giugno 2025, n. 82, recante modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali;



Comune di Portopalo di Capo Passero

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

E mail: uffsegreteria.portopalo@gmail.com C.F. 00196880892

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 7-bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge;

Vista la Legge 24 Novembre 1981, n. 689, in materia di sanzioni amministrative;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli atti d'ufficio;

ORDINA

- che la presente ordinanza è adottata al fine di tutelare il benessere degli animali d'affezione durante il periodo estivo e di prevenire situazioni di grave sofferenza, stress termico, disidratazione, colpo di calore o altri pregiudizi alla salute animale derivanti da esposizione a temperature elevate, irraggiamento solare diretto o condizioni climatiche incompatibili con le esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali;
- che la presente ordinanza ha efficacia dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e fino al **30 Settembre 2026**, salvo proroga, modifica o revoca in relazione all'evoluzione delle condizioni climatiche e alle esigenze di tutela del benessere animale;
- che è vietato ai proprietari, possessori o detentori, anche temporanei, lasciare, detenere, collocare o mantenere cani, gatti o altri animali d'affezione su balconi, terrazze, cortili, verande, recinti, box, tettoie, aree esterne, spazi pertinenziali, veicoli in sosta o altri luoghi comunque esposti al sole, al calore o al surriscaldamento, quando le condizioni concrete del luogo non siano compatibili con il benessere psicofisico dell'animale;
- che il divieto si applica, in particolare, nella fascia oraria compresa tra le ore **11:00** e le ore **18:00**, qualora ricorra anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a) esposizione diretta o prevalente ai raggi solari;
 - b) assenza di ombreggiatura stabile, effettiva e sufficiente;
 - c) assenza o insufficienza di ventilazione naturale o artificiale;
 - d) temperatura elevata o comunque incompatibile con le caratteristiche dell'animale;
 - e) mancata disponibilità di acqua fresca, pulita e facilmente accessibile;



Comune di Portopalo di Capo Passero

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

E mail: uffsegreteria.portopalo@gmail.com C.F. 00196880892

- f) assenza di riparo idoneo dal calore e dagli agenti atmosferici;
 - g) impossibilità per l'animale di accedere a locali interni o spazi alternativi adeguati;
 - h) permanenza dell'animale in condizioni di isolamento, custodia inadeguata o assenza di controllo da parte del proprietario o detentore;
- che il divieto opera anche al di fuori della fascia oraria sopra indicata qualora, per le concrete condizioni climatiche, ambientali o strutturali del luogo, la permanenza dell'animale determini o possa determinare sofferenza, rischio sanitario o condizioni incompatibili con il suo benessere;
 - che è comunque vietato lasciare animali d'affezione all'interno di veicoli in sosta, ovvero in spazi chiusi o semi-chiusi soggetti a rapido surriscaldamento, anche per periodi brevi, quando ciò possa determinare pericolo per la salute o l'incolumità dell'animale;
 - che i proprietari, possessori o detentori, anche temporanei, di animali d'affezione sono tenuti a garantire, in ogni momento:
 - a) costante disponibilità di acqua fresca, pulita e accessibile;
 - b) protezione effettiva dal sole, dal calore e dagli agenti atmosferici;
 - c) adeguata ventilazione e condizioni ambientali compatibili con la specie, la razza, l'età, lo stato di salute e le esigenze fisiologiche dell'animale;
 - d) possibilità di accesso a spazi interni o comunque protetti, idonei e non surriscaldati;
 - e) custodia responsabile durante eventuali assenze del proprietario o detentore;
 - f) immediato intervento in caso di sintomi di sofferenza, affanno, disidratazione, debolezza, alterazione del comportamento o altri segnali compatibili con stress termico o colpo di calore;
 - che i medesimi soggetti sono tenuti ad adottare ogni misura necessaria a evitare che gli animali siano esposti a condizioni climatiche incompatibili con il loro benessere psicofisico;
 - che, qualora venga accertata una situazione di rischio, sofferenza o pericolo per l'animale, gli organi accertatori procedono secondo le rispettive competenze, richiedendo, ove necessario, l'intervento del Servizio Veterinario dell'A.S.P. competente, delle Forze dell'Ordine e degli ulteriori soggetti istituzionali competenti;



Comune di Portopalo di Capo Passero

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

E mail: uffsegreteria.portopalo@gmail.com C.F. 00196880892

- che, in presenza di situazioni di grave e attuale pericolo per la salute o l'incolumità dell'animale, gli organi accertatori adottano o richiedono le misure urgenti consentite dall'ordinamento, finalizzate alla cessazione immediata della condizione di rischio, ferma restando la competenza del Servizio Veterinario dell'A.S.P. per le valutazioni sanitarie e gli adempimenti di competenza;
- che, nei casi in cui la condotta risulti potenzialmente rilevante sotto il profilo penale, gli atti siano trasmessi all'Autorità Giudiziaria competente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

DISPONE

- ✓ che sono incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza, ciascuno per quanto di competenza:
 - la Polizia Locale del Comune di Portopalo di Capo Passero;
 - le Forze dell'Ordine;
 - il Servizio Veterinario dell'A.S.P. di Siracusa;
 - gli altri organi di vigilanza competenti per legge;
 - le guardie zoofile e i soggetti abilitati, nei limiti delle attribuzioni previste dalla normativa vigente e dagli eventuali decreti di nomina;
- ✓ che i cittadini potranno segnalare eventuali situazioni di pericolo o sofferenza animale alla Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine o al Servizio Veterinario competente, affinché siano effettuate le necessarie verifiche;
- ✓ che, salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'applicazione di eventuali disposizioni sanzionatorie speciali, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, da euro **25,00** a euro **500,00**;
- ✓ che restano ferme, ove ne ricorrano i presupposti, le sanzioni previste dalla L.R. Sicilia n. 15/2022, nonché l'applicazione delle norme penali vigenti in materia di maltrattamento di animali, abbandono di animali e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze;



Comune di Portopalo di Capo Passero

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

E mail: uffsegreteria.portopalo@gmail.com C.F. 00196880892

- ✓ che si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, anche in materia di contestazione, notificazione, pagamento in misura ridotta, scritti difensivi e ordinanza-ingiunzione;
- ✓ che la presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- ✓ che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale del Comune di Portopalo di Capo Passero e diffusa mediante i canali di comunicazione istituzionale dell'Ente, al fine di garantirne la massima conoscibilità da parte della cittadinanza;
- ✓ che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa;
 - all'A.S.P. di Siracusa – Servizio Veterinario competente per territorio;
 - al Comando di Polizia Locale del Comune di Portopalo di Capo Passero;
 - alla Stazione Carabinieri competente per territorio;
 - al Garante regionale dei diritti degli animali, ove istituito e operativo;
 - alle associazioni riconosciute operanti in materia di tutela animale, ove presenti sul territorio o comunque interessate.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Dalla Residenza Municipale, li 24/06/2026.

